



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Al Sindaco del Comune di
Castiglione di Garfagnana (LU)

e, p.c.,
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di revisione
Al Responsabile servizio finanziario
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Controllo-monitoraggio ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge finanziaria 2006 e dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – Rendiconti 2017, 2018 e 2019.

La disciplina vigente in materia di controllo-monitoraggio dei bilanci e dei rendiconti degli enti locali attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di analizzare le relazioni trasmesse dagli organi di revisione degli enti e di adottare, nei loro confronti, pronunce di accertamento ove risultino situazioni di irregolarità.

Ciò premesso si comunica che, dall'esame dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 di codesto Ente e dall'istruttoria complessivamente condotta, sono emersi i profili rappresentati nell'allegata nota di osservazioni, che si invia per l'attivazione del contraddittorio sulle irregolarità riscontrate.

Tale nota sarà portata all'esame della Sezione unitamente alle controdeduzioni e osservazioni che codesto ente vorrà far pervenire entro il **7 dicembre 2022** utilizzando l'apposita funzione per la risposta nell'applicativo CON.TE.

La decisione della Sezione verrà comunicata attraverso lo stesso sistema informativo, e pubblicata ai sensi di legge.

Distinti saluti.

Il magistrato istruttore
(Fabio Alpini)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

NOTA DI OSSERVAZIONE DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento o a pronuncia di segnalazione.

SEZIONE I - Rendiconto 2017

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 451.012,32 euro a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 519.224,68 euro, di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per 510.658,05 euro, al fondo perdite società partecipate per 727,08 euro, al fondo indennità fine mandato sindaco per 4.884,84 euro ed al fondo rinnovi contrattuali per 2.954,71 euro) e alla quantificazione delle quote vincolate (194.414,13 euro) e destinate ad investimenti (26.927,10 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo di 289.553,59 euro, giusta rideterminazione operata con delibera C.C. n. 73 del 18 dicembre 2019 adottata a seguito e in ottemperanza agli esiti del controllo effettuato dalla Sezione sui rendiconti 2015 e 2016.

L'istruttoria ha evidenziato, innanzitutto, la mancata coerenza tra il fondo cassa accertato dall'ente al 31 dicembre 2016, pari a 54.967,53 euro, ed il fondo di cassa al 1° gennaio 2017 considerato ai fini della quantificazione del risultato di amministrazione 2017, pari a 57.406,67 euro, rilevando una differenza di 2.439,14 euro.

L'ente, a tale proposito, ha attestato la corretta quantificazione del fondo cassa definito al 1° gennaio 2017 e l'errata quantificazione del fondo cassa al termine dell'esercizio 2016. Tale errore è dipeso, secondo la ricostruzione fornita in sede istruttoria, dalla circostanza secondo cui la quota di 2.439,14 euro non è stata considerata da parte del Tesoriere nel fondo di cassa finale 2016, nonostante l'avvenuta emissione, da parte dell'ente, dei relativi ordinativi di incasso in data 30.12.2016 (n. 3 ordinativi emessi a seguito dell'accertamento di voci di entrata IMU e TASI al titolo I della competenza dell'esercizio 2016). In sede di passaggio di consegne del servizio di Tesoreria, la quota sopradetta è stata segnalata, dal Tesoriere uscente, quale "*versamenti in contabilità speciale non ancora contabilizzati nel conto tesoreria*" (come risulta dal "*Verbale di passaggio di consegne per il trasferimento del servizio ad altro tesoriere*" datato 1° febbraio 2017 e trasmesso dall'ente) e dallo stesso, per tale ragione, non conteggiata ai fini del saldo

finale della cassa 2016. Il nuovo Tesoriere, invece, sulla base di tale qualificazione, ha incluso detto importo nella cassa iniziale al 1[^] gennaio 2017, quantificandola pertanto in 57.406,67 euro.

L'ente, invece, nonostante l'avvenuta emissione dei relativi ordinativi di incasso, ha attestato di aver quantificato gli incassi complessivi e la cassa finale dell'esercizio 2016 senza considerare il sopradetto importo di 2.439,14 euro. In sede istruttoria, infatti, l'ente ha dichiarato che, in virtù di tale mancata inclusione, gli incassi della competenza sono stati accertati in 3.490.446,42 euro anziché in 3.492.885,56 euro e la cassa finale 2016 in 54.967,53 euro anziché in 57.406,67 euro, come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto 2016. Tale errore, tuttavia, sempre secondo la ricostruzione dell'ente, non avrebbe inciso sulla quantificazione dei residui attivi finali dell'esercizio 2016 (ove, invece, detto importo avrebbe dovuto confluire al termine dell'esercizio, vista la mancata considerazione, nella cassa finale, del suo incasso) che sarebbero stati correttamente quantificati in 1.393.007,57 euro in quanto, per quanto attestato dall'ente stesso *"al momento della predisposizione degli ordinativi di incasso, i residui si sono conseguentemente ridotti dell'importo corrispondente"*.

La ricostruzione fornita dall'ente risulta non pienamente attendibile se valutata rispetto ai dati complessivamente approvati nel rendiconto di gestione 2016. Nel *"Quadro riepilogativo delle entrate"*, infatti, i residui attivi finali del titolo I (pari a 209.335,89 euro) risultano quantificati esattamente (come dovrebbe essere) quale differenziale tra gli accertamenti (pari a 1.218.901,52 euro) e gli incassi (pari a 1.009.565,63 euro) evidenziando un'evoluzione dei dati non sovrapponibile con l'ipotesi che l'ordinativo di incasso emesso dall'ente, non confluito negli incassi del titolo 1, possa al contempo non essere stato considerato tra i residui attivi finali dell'esercizio.

Tuttavia, ai fini del presente controllo, non essendo verificabile l'esatta dinamica delle movimentazioni in oggetto, occorre tenere conto di quanto attestato dall'ente circa la corretta quantificazione del fondo cassa al 1[^] gennaio 2017 e quindi l'errata determinazione del risultato formale di amministrazione 2016, che l'amministrazione si è impegnata a rideterminare con delibera consiliare, in 326.930,14 euro anziché in 324.491,00 euro.

Infine, nel risultato formale dell'esercizio 2017 approvato con delibera C.C. n. 73/2019, è stato rilevato un errore materiale nel riportare il totale dei residui passivi (981.817,74 euro) rispetto a quanto risultante dagli atti di rendiconto ove gli stessi risultano pari a 981.817,53, con una differenza di 0,21 euro della quale si deve tenere conto ai fini della corretta quantificazione del risultato formale al termine dell'esercizio 2017.

Anche in questo caso, ai fini del presente controllo si tiene conto delle attestazioni rese dall'ente circa la corretta ricostruzione del risultato formale 2017 risultante dalla delibera C.C. n. 73/2019, (seppur con la rettifica di 0,21 euro da apportare sui residui passivi finali, come illustrato al precedente capoverso) ribadendo tuttavia che le circostanze sopradescritte (il disallineamento della cassa finale 2016 con la cassa iniziale 2017 e la quantificazione dei residui attivi al termine dell'esercizio 2016, ottenuta senza la necessaria consequenzialità rispetto alla quantificazione degli incassi) evidenziano la non corretta tenuta delle scritture contabili da parte dell'ente e prefigurano la possibile inattendibilità delle risultanze cui l'ente è pervenuto, al termine degli esercizi esaminati, sulla base di detta modalità di gestione e registrazione dei dati contabili.

Per tutto quanto sopra esposto il risultato di amministrazione formale al 31 dicembre 2017 deve essere rideterminato in 451.012,53 euro, anziché in 451.012,32 euro, con una differenza di 0,21 euro.

Con l'istruttoria condotta sull'esercizio 2017 è stata rilevata la non corretta determinazione della componente vincolata per vincoli di legge.

In particolare, si è riscontrato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell'esercizio 2016 e non utilizzate nel corso della gestione 2017 (pari a 129.582,95 euro), unitamente alle risorse della gestione di competenza, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate (pari a 3.342,56 euro) nonché le quote derivanti dall'eliminazione di residui passivi della gestione vincolata per legge, non compensati dall'equivalente eliminazione del residuo attivo (pari a 9.422,63 euro), non sono integralmente confluite nella specifica componente del risultato 2017 che, pertanto, deve essere determinata in 142.348,14 euro, con un differenziale pari a 10.606,04 euro rispetto all'importo accertato dall'ente, pari a 131.742,10.

Sempre in sede istruttoria è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per il calcolo di tale fondo l'ente si è avvalso del metodo ordinariamente previsto dal principio contabile ed ha applicato il correttivo ivi previsto (esempio n. 5) che consente, ai fini della determinazione della percentuale di riscossione del quinquennio di riferimento, di ridurre l'importo dei residui attivi iniziali degli esercizi anteriori al 2015 di una percentuale pari all'incidenza delle cancellazioni dei residui attivi effettuate in sede di riaccertamento straordinario rispetto ai residui complessivi al 31/12/2014.

Nell'applicazione di tale correttivo, tuttavia, l'ente utilizzato una percentuale di incidenza non corretta in quanto ottenuta raffrontando le cancellazioni dei residui attivi effettuate in sede di riaccertamento straordinario con il totale dei residui attivi risultanti dal rendiconto 2013, anziché quelli risultanti dal rendiconto 2014. Tale circostanza, tuttavia, non avrebbe di per sé determinato la sottostima del fondo crediti dal momento che la percentuale usata dall'ente per la riduzione dei residui attivi iniziali (pari al 37,29 per cento) risulta inferiore a quella ottenuta con la corretta metodologia (pari al 58,05 per cento). L'errata quantificazione del fondo è scaturita, invece, dal fatto che l'ente ha applicato tale percentuale di riduzione ai residui attivi iniziali di tutti gli esercizi del quinquennio considerato (2013-2017) anziché solo a quelli relativi agli esercizi pre-armonizzazione (2013 e 2014), come previsto dal principio contabile.

Oltre a questo, in sede istruttoria è stato rilevato che, per la quantificazione della percentuale di smaltimento e del correlato complementare a 100 dei residui attivi relativi alle voci "Gaia rimborso quote mutui", "Introiti-Rimborsi" e "Fitti reali", l'ente ha utilizzato dei dati non corretti riferiti ai residui iniziali 2015 (per le prime due voci di entrata) e finali 2017 (per la terza voce di entrata), pervenendo ad un accantonamento inferiore a quello scaturito dal ricalcolo effettuato sulla base dei dati forniti in risposta istruttoria e coerenti con quelli risultanti dalle scritture contabili.

Il ricalcolo complessivo definito sulla base dei dati trasmessi dall'ente, conduce alla quantificazione di un fondo crediti dubbia esigibilità al termine dell'esercizio 2017 in misura almeno pari a 543.091,57 euro ed evidenzia la sottostima del fondo accertato dall'ente, pari a 510.658,05 euro, con una differenza di 32.433,52 euro.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione del risultato formale di amministrazione, della quota vincolata per legge e del fondo crediti di

dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 332.592,94 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2016 positivo e pari a 324.491,00 euro e di una quota disponibile negativa pari a 388.038,59 euro.

Del disavanzo complessivamente accertato una quota pari a 120.589,92 euro era stata qualificata come disavanzo ordinario e una quota pari a 267.448,67 euro era stata qualificata come "maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento", per il cui finanziamento l'ente ha adottato il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in 30 annualità e una rata costante di 11.648,74 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2017 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento) va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario, quantificato in 267.448,67 euro al 31 dicembre 2016, deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2017, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (11.648,74 euro). Nel presente caso, tuttavia, gli atti del rendiconto e gli ulteriori elementi emersi dalle operazioni di riaccertamento straordinario hanno evidenziato che la quota da ripianare nell'esercizio doveva tenere conto anche dell'avanzo tecnico realizzato nel 2017 a seguito della reimputazione di residui attivi in misura maggiore dei passivi e del fondo pluriennale vincolato (87.847,00 euro).

Infatti, considerato che il principio contabile, al punto 9.3, impone la destinazione del surplus tra i residui attivi e i residui passivi reimputati al finanziamento del disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento, si deve ritenere che detto disavanzo, al termine dell'esercizio, debba risultare ridotto della rata di extradeficit da coprire nell'annualità in chiusura o, quando maggiore, dalla quota di avanzo tecnico realizzata nell'esercizio onde evitare che questo, contrariamente a quanto disposto dal principio contabile, vada di fatto a finanziare nuove spese e non a ridurre la condizione di disavanzo.

Nel caso di specie, dunque, la quantificazione della componente derivante del riaccertamento straordinario dei residui nell'ambito del disavanzo complessivo accertato al termine dell'esercizio 2017 è stata calcolata considerando il differenziale tra l'extradeficit al 31 dicembre 2016 (pari a 267.448,67 euro) e l'avanzo tecnico di parte corrente realizzato sull'esercizio 2017 dalla reimputazione dei residui, pari a 87.847,00 euro.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale nonché dell'avanzo tecnico realizzato sull'esercizio 2017, il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio medesimo si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 152.991,27 euro e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 179.601,67 euro.

2. In sede istruttoria è stata rilevata una non corretta modalità di quantificazione della cassa vincolata e di contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel.

In particolare, in sede istruttoria è stato accertato che la quantificazione della cassa vincolata, attestata dall'ente e dall'organo di revisione in 163.452,94 euro è stata effettuata senza considerare i fondi vincolati da ricostituire che sono stati attestati

dall'ente, solo nel corso degli approfondimenti istruttori, di importo pari a 147.238,06 euro, con conseguente ammontare della cassa vincolata complessiva pari a 310.690,90 euro.

L'ente, pertanto, ha quantificato in modo non corretto la cassa vincolata complessiva e, al tempo stesso, non ha correttamente rilevato contabilmente le movimentazioni di utilizzo e reintegro dei fondi vincolati utilizzati per spese correnti. A seguito dell'istruttoria e degli atti in tale sede trasmessi è emerso inoltre che l'ente non ha proceduto alla corretta applicazione dei principi contabili secondo cui *"a seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro"* (punto 10.2 *"Registrazione dell'utilizzo di incassi vincolati per esigenze correnti"*). Infatti, nella cassa finale accertata in sede di rendiconto (pari a 253.990,24 euro) risulta attestata la presenza di fondi liberi che invece avrebbero dovuto essere utilizzati per il reintegro delle poste vincolate utilizzate per il finanziamento di spese correnti.

3. La gestione di cassa, nel triennio 2015/2017, ha evidenziato l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità che peraltro, come evidenziato ai precedenti capoversi, sembrano essere stati non correttamente determinati al termine dell'esercizio 2017.

Tale circostanza denota, comunque, una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa che può pregiudicare l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Detta irregolarità, peraltro, si associa ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

SEZIONE II - Rendiconto 2018

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari a 412.388,21 euro a fronte del quale l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 365.310,66 euro, di cui a fondo crediti di dubbia esigibilità per 357.704,99 euro, al fondo perdite società partecipate per 1.308,74 euro e al fondo indennità fine mandato sindaco per 6.296,93 euro) e alla quantificazione delle parti vincolate (184.414,13 euro) e destinate ad investimenti (26.927,10 euro) accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari 164.263,68 euro (secondo la rideterminazione operata con delibera C.C. n. 73 del 18 dicembre 2019 precedentemente citata).

L'istruttoria, tuttavia, ha evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2017 che ha condotto alla definizione di un risultato formale pari a 451.012,53 euro e di una quota disponibile negativa pari a 332.592,94 euro, con un peggioramento di 43.039,35 euro del quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2018 nei termini riportati nei paragrafi successivi.

Dell'errata quantificazione del risultato formale di amministrazione 2017 emersa a seguito del controllo su tale rendiconto (sez. I) e dovuta all'errata indicazione, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei residui passivi al termine dell'esercizio (con una differenza di 0,21 euro) non si deve tenere conto ai fini della

quantificazione del risultato formale dell'esercizio 2018 in quanto l'ente ha quantificato tale risultato tenendo conto del corretto importo dei residui passivi risultanti al termine dell'esercizio 2017 dalle scritture contabili (981.817,53 euro) anziché quello erroneamente approvato nel prospetto dimostrativo di cui alla delibera C.C. n. 73/2019.

Pertanto, il risultato di amministrazione formale al 31 dicembre 2018 deve essere confermato nei termini approvati dall'ente e pari a 412.388,21 euro.

La diversa quantificazione della quota vincolata per legge emersa a seguito del controllo sul rendiconto 2017 (sez. I) e risultata ivi incrementata di 10.606,04 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della corrispondente quota del risultato di amministrazione 2018 in 142.348,14 euro anziché in 131.742,10 euro, come accertato dall'ente.

Oltre a questo, l'istruttoria specifica sull'esercizio 2018 ha rilevato la non corretta determinazione della componente vincolata per vincoli da trasferimenti.

In particolare, si è riscontrato che le risorse vincolate da trasferimenti scaturite dalla gestione di competenza, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate (pari a 26.927,10 euro), non sono affluite nella specifica componente del risultato 2018, costituita unicamente dall'avanzo dell'esercizio 2017 non applicato alla gestione 2018. Pertanto, la quota vincolata da trasferimenti deve essere rideterminata in 40.712,29 euro anziché in 26.927,10 euro come accertato dall'ente, con un differenziale di 13.785,19 euro.

Infine, nel corso dell'istruttoria, come rilevato per il 2017, è stata riscontrata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, in sede istruttoria è stato rilevato che l'ente non ha riproposto, fra le voci di entrata su cui calcolare il congruo accantonamento, quella relativa alla TARI, già ritenuta di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2017 e negli esercizi precedenti nonché riproposta in sede di rendiconto 2019. A supporto dell'esclusione operata l'ente non ha fornito alcuna motivazione, attestando unicamente che *"non si ravvisano informazioni sulla mancata inclusione nel calcolo della Tari"*.

Il ricalcolo effettuato sulla base dei dati forniti dall'ente relativi alla voce di entrata TARI ha portato alla definizione di un accantonamento minimo congruo al FCDE pari a 468.162,79 euro anziché a 357.704,99 euro, come accertato dall'ente, con una differenza di 110.457,80 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, vista la rideterminazione delle quote vincolate per legge e da trasferimenti e del fondo crediti di dubbia esigibilità, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 si ridefinisce con l'accertamento di un disavanzo effettivo pari a 312.254,62 euro, anziché pari a 164.263,68 euro, come accertato dall'ente, con un peggioramento di 147.990,94 euro.

Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 31 dicembre 2017 positivo e pari a 451.012,53 euro e di una quota disponibile negativa pari a 332.592,94 euro, di cui 152.991,27 euro qualificati come disavanzo ordinario e 179.601,67 euro qualificati come *"maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento"*,

per il cui finanziamento l'ente ha adottato il piano di rientro di cui al d.m. 2 aprile 2015, articolato in 30 annualità e una rata costante di 11.648,74 euro.

Ai fini della suddivisione del risultato 2018 nelle due componenti (ordinaria e da riaccertamento) va considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario, quantificato in 179.601,67 euro al 31 dicembre 2017, deve risultare ridotto, al termine dell'esercizio 2018, in misura almeno pari alla rata definita dall'ente nel piano di rientro (11.648,74 euro).

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, dell'articolazione del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017, del piano di rientro adottato dall'ente ai sensi del citato decreto ministeriale, il disavanzo rilevato al termine dell'esercizio 2018 si deve ritenere suddiviso in disavanzo della gestione per 146.740,83 euro e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 167.952,93 euro.

2. Come rilevato a seguito del controllo sul rendiconto 2017 (sez. I), anche per l'esercizio 2018, in sede istruttoria è stata rilevata una non corretta modalità di quantificazione della cassa vincolata e di contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel.

In particolare, in sede istruttoria è stato accertato che la quantificazione della cassa vincolata, attestata dall'ente e dall'organo di revisione in 160.201,37 euro è stata effettuata senza considerare i fondi vincolati da ricostituire che sono stati indicati dall'ente, solo nel corso degli approfondimenti istruttori, pari a 147.238,06 euro, con conseguente ammontare della cassa vincolata complessiva in 307.439,33 euro.

In merito alla determinazione e movimentazione della cassa vincolata si richiama quanto già espresso nella sez. I cui si rimanda.

3. Considerando i dati approvati dall'ente a rendiconto emerge, anche nel triennio 2016/2018, l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità confermando, anche per l'esercizio in esame, una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa che può pregiudicare l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Detta irregolarità, peraltro, si associa ad una condizione di squilibrio del bilancio, evidenziata dalla presenza di un saldo negativo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

SEZIONE III - Rendiconto 2019

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione del risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 per 550.871,04 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (per complessivi 214.612,30 euro, di cui al fondo crediti di dubbia esigibilità per 208.222,63 euro, al fondo perdite società

partecipate per 1.890,40 euro, al fondo contenzioso per 500,00 euro, al fondo rinnovi contrattuali per 2.797,60 euro ed al fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 1.201,67 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 243.037,57 euro) e destinata ad investimenti (per 10.427,10 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 82.794,07 euro.

L'istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione dei risultati degli esercizi 2017 e 2018 che ha condotto alla quantificazione di un risultato pari rispettivamente a 451.012,53 euro e a 412.388,21 euro ed alla determinazione di una quota disponibile negativa pari, per il 2017, a 332.592,94 euro e, per il 2018, a 312.254,62 euro, con un peggioramento rispetto a quanto originariamente definito dall'ente di 43.039,35 euro per il 2017 e di 147.990,94 euro per il 2018. Del peggioramento rilevato sull'esercizio 2018 si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2019.

In particolare, la diversa quantificazione della quota vincolata per legge e della quota vincolata per trasferimenti, risultate ivi incrementate, rispettivamente, di 10.606,04 euro e di 26.927,10 euro rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente, comporta la ridefinizione della quota vincolata per legge del risultato di amministrazione 2019 in 200.971,58 euro anziché in 190.365,54 euro e della quota vincolata per trasferimenti in 40.712,29 euro anziché in 13.785,19 euro, come accertato dall'ente.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria, come rilevato per il 2017 e per il 2018, è stata riscontrata la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, è stata rilevata l'errata definizione del complementare a 100 utilizzato per il calcolo dell'accantonamento in relazione alle voci di entrata "Fitti reali" e "Tari", quantificato rispettivamente nel 71,71 per cento e nel 76,09 per cento anziché nel 75,21 per cento e nel 76,89 per cento, come risultanti dal calcolo effettuato secondo la metodologia di calcolo prescelta dall'ente (media semplice fra totale incassato e totale accertato).

Il ricalcolo effettuato in sede istruttoria ha portato alla definizione di un accantonamento minimo congruo al FCDE pari a 210.452,11 euro anziché a 208.222,63 euro, come accertato dall'ente, con una differenza di 2.229,48 euro.

Sempre in relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità accertato nel risultato di amministrazione 2019 preme evidenziare la mancata riproposizione, fra le voci di entrata, di quella relativa ai crediti vantati dall'ente nei confronti di Gaia S.p.A. per il rimborso delle quote mutui. Per detta entrata l'ente aveva costituito, nel fondo crediti dei rendiconti in questa sede esaminati, un accantonamento di 341.879,79 euro nell'esercizio 2017 e di 290.486,03 nell'esercizio 2018. In merito alla mancata svalutazione di detta entrata nel fondo accertato nel rendiconto 2019 l'ente ha attestato, in sede istruttoria, che *"la scelta di non considerare tali crediti nel calcolo è stata dettata dal fatto che l'ente ha iniziato a registrare regolari versamenti della quota rate mutui in ottemperanza alla delibera Autorità Idrica Toscana"*. Detta circostanza richiede, da parte dell'ente, un attento monitoraggio dell'effettiva riscossione delle suddette poste (pari a 290.701,00 euro al termine dell'esercizio 2019) al fine di evitare, in futuro, l'emersione di un nuovo disavanzo che potrebbe scaturire dalla necessità di stralciare detti residui attivi o di doverli nuovamente svalutare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Disavanzo che, avendo l'ente ripianato interamente il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al termine dell'esercizio 2019, sarebbe di natura puramente gestionale.

Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 43.031,45 euro, anziché con un avanzo di amministrazione di 82.794,07 euro, come accertato dall'ente, con un peggioramento pari a 39.762,62 euro.

Preme tuttavia rilevare che il miglioramento di 269.223,17 euro rilevato, al termine del controllo sui tre esercizi in esame, fra il risultato effettivo dell'esercizio 2018 e quello dell'esercizio 2019, ove l'ente risulta aver interamente ripianato il disavanzo effettivo di amministrazione, sia di natura gestionale che quello derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario, risulta ascrivibile e connesso alla mancata riproposizione, nel fondo crediti di dubbia esigibilità accertato nel risultato di amministrazione 2019, della voce di entrata relativa ai crediti vantati dall'ente nei confronti di Gaia S.p.A., circostanza illustrata ai precedenti capoversi. Detta circostanza, come sopra evidenziato, solleva perplessità sull'effettivo percorso di rientro dal disavanzo poiché il risultato positivo dell'esercizio pare riferito più alla riduzione del disavanzo pregresso che al suo effettivo finanziamento, circostanza che potrebbe essere smentita nell'eventualità che i residui relativi ai crediti sopraccitati, ancora presenti in bilancio, si confermino di difficile esigibilità e richiedano, in futuro, l'accantonamento al fondo crediti oppure lo stralcio definitivo.

2. Come rilevato a seguito del controllo sui rendiconti 2017 e 2018 (sez. I e II), anche per l'esercizio 2019 è emersa la medesima e non corretta modalità di quantificazione della cassa vincolata e di contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto dall'art.180 Tuel per le modalità di riscossione e dall'art.195 Tuel per il loro successivo utilizzo.

In particolare, in sede istruttoria è stato accertato che la quantificazione della cassa vincolata, è stata erroneamente quantificata dall'ente in 160.201,37 euro anziché in 307.439,33 euro, come risultante al termine dell'esercizio 2018 secondo la ricostruzione effettuata in sede istruttoria, in assenza di movimentazioni di incremento e decremento registrate nell'esercizio 2019. L'ente ha altresì segnalato, anche per l'esercizio in esame, la presenza di fondi vincolati da ricostituire, peraltro non ricompresi nella cassa vincolata accertata in sede di rendiconto, ed attestati, nel corso degli approfondimenti istruttori, di importo pari a 15.191,67 euro.

In merito alla determinazione e movimentazione della cassa vincolata si richiama quanto già espresso nella sez. I cui si rimanda.

3. Sulla base dei dati approvati dall'ente a rendiconto emerge, anche nel triennio 2017/2019, l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti alla fine delle diverse annualità confermando, comunque, anche per l'esercizio in esame, una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa che può pregiudicare l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Nel caso di specie, tuttavia, tale irregolarità non si associa ad una condizione di squilibrio del bilancio, come evidenziato dalla presenza di un saldo positivo della parte disponibile del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

* * * * *

L'esame del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e l'istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato, oltre alle problematiche specifiche appena rappresentate, una criticità connessa alla rappresentazione del fondo

pluriennale vincolato negli atti del rendiconto 2019 e nella ricostruzione prospettata nel corso dell'istruttoria che non ha consentito di verificare la corretta quantificazione dello stesso al termine di tale esercizio. Tale grandezza, la cui quantificazione, potenzialmente, non incide in via diretta sulla quantificazione del risultato effettivo accertato, merita di essere qui evidenziata.

In particolare, ci si riferisce alla rappresentazione dell'evoluzione del fondo richiesta dalla Sezione in ordine alle componenti dello stesso suddivise per anno di provenienza. La Sezione, infatti ha chiesto di indicare, per ciascuno degli esercizi oggetto di analisi, in termini di competenza, l'ammontare degli impegni finanziati da FPV ancora da imputare all'inizio dell'anno, la quota di impegni effettivamente imputati nell'esercizio, le economie di impegni che, conseguentemente, comportano una riduzione del fondo stesso e l'ammontare di impegni rinviati all'annualità successiva. Le informazioni, come detto, sono state richieste seguendo l'articolazione del fondo per anno di accertamento in termini di competenza.

L'ente, nella rappresentazione del fondo pluriennale dell'esercizio 2019 fornita alla Sezione, non ha indicato compiutamente tutte le informazioni richieste ed ha inoltre prospettato una ricostruzione del FPV non coerente con quella fornita in relazione agli esercizi 2017 e 2018.

In particolare, la ricostruzione del fondo iniziale 2019, nella sua suddivisione tra le diverse quote in base all'annualità di provenienza, è risultata non coerente con quella resa in relazione alla composizione del fondo risultante al termine dell'esercizio 2018.

Di conseguenza è risultato non possibile valutare, rispetto alla ricostruzione del fondo pluriennale vincolato degli esercizi 2017 e 2018, la corretta prospettazione delle movimentazioni del fondo, suddiviso nelle quote provenienti dalle diverse annualità, nel corso dell'esercizio in esame ovvero le effettive modalità con cui sono avvenute le reimputazioni degli impegni di spesa sull'esercizio in questione, sia rispetto alle reimputazioni dei residui attivi e passivi previste in sede di riaccertamento straordinario, sia rispetto alle modalità di imputazione delle poste generate dalla competenza degli esercizi 2015-2019.

In sede istruttoria, a tale riguardo, è stato attestato che *“l'ente si è attivato per ottenere chiarimenti dalla software house in merito alle modalità di calcolo dello stesso e dunque per definire la sua corretta composizione”* e che, comunque, *“il fondo pluriennale vincolato approvato a fine 2019 è sufficientemente capiente e congruo per dare copertura a tutti gli impegni reimputati nel 2020”*.

Tuttavia, dagli elementi complessivamente trasmessi, non è possibile ricostruire in modo compiuto il fondo pluriennale vincolato con riferimento alle annualità in cui lo stesso è stato costituito in bilancio in termini di competenza, né l'evoluzione che lo stesso ha avuto nel corso dei diversi esercizi, con particolare riferimento alla corretta determinazione del fondo stesso al termine dell'esercizio 2019.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità che vengono di seguito sintetizzate.

Innanzitutto, in sede istruttoria l'ente ha attestato l'errata quantificazione del risultato di amministrazione accertato nel rendiconto 2016 a causa della non corretta determinazione della cassa finale al 31 dicembre 2016.

Seguendo la ricostruzione fornita dall'ente che ha attestato la corretta quantificazione della cassa iniziale al 1 gennaio 2017 (per quanto non coerente con la cassa finale

risultante dal rendiconto 2016), è stato ricostruito il risultato di amministrazione di tutti gli esercizi esaminati ed è stata rilevata la non corretta determinazione delle componenti di tale risultato (con particolare riferimento al risultato formale dell'esercizio 2017, alle quote vincolate da legge in tutti gli esercizi esaminati e da trasferimenti negli esercizi 2018 e 2019, nonché alle quote accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità in tutti e tre gli esercizi esaminati). Conseguentemente è stata rilevata una non corretta determinazione del risultato di amministrazione effettivo, con la quantificazione di un disavanzo maggiore rispetto a quello accertato dall'ente negli esercizi 2017 e 2018. Tale irregolarità, tuttavia, ha trovato soluzione nel corso dell'esercizio 2019 ove è stato rilevato un avanzo effettivo di amministrazione, seppur rideterminato in misura minore rispetto a quanto accertato dall'ente. Tale circostanza fa venire meno la necessità di intervento da parte dell'ente in ordine al disavanzo sopra evidenziato.

Su tutti gli esercizi esaminati sono state rilevate alcune irregolarità nella movimentazione e definizione della cassa vincolata e la presenza di difficoltà nella gestione della liquidità.

In ultimo sono stati rilevati profili di criticità nella determinazione del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019.

Per quanto espresso si invita l'ente a fornire le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito alle irregolarità sopra rilevate, ai fini della decisione che sarà assunta dalla Sezione in sede collegiale.

Il magistrato istruttore

Fabio Alpini

